

COMUNICATO UFFICIALE N. 70/CDN
(2010/2011)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente; dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Federico Vecchio, Componenti; dal dr. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Signor Claudio Cresta, Segretario, con l'assistenza del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 29 marzo 2011, giusto rinvio della riunione del 14 marzo 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(327) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CARLO PALLAVICINO (Agente di calciatori), RINALDO GHELFI (all'epoca dei fatti Vice Presidente e legale rappresentante della Società FC Internazionale Milano Spa), MARCO BRANCA (all'epoca dei fatti dirigente della Società FC Internazionale Milano Spa) e della SOCIETÀ' FC INTERNAZIONALE MILANO Spa • (nota n. 5630/215 pf09-10/SP/blp del 17.2.2011).

La CD Nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti e le memorie difensive fatte pervenire da Carlo Pallavicino, Rinaldo Ghelfi, Marco Branca e dalla FC Internazionale Milano Spa (quest'ultima, d'ora in avanti anche detta la "Società"); ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale (che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione della sospensione della licenza per mesi tre e dell'ammenda di € 30.000,00 per Pallavicino, dell'inibizione per mesi tre sia per Ghelfi sia per Branca, dell'ammenda di € 30.000,00 per la Società), i deferiti e i loro difensori (che hanno concluso chiedendo il proscioglimento), osserva quanto segue.

1. Il Deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, Carlo Pallavicino, agente di calciatori, Rinaldo Ghelfi, Vice Presidente e legale rappresentante della Soc. FC Internazionale, Marco Branca, dirigente della Soc. FC Internazionale, e la Soc. FC Internazionale per rispondere, rispettivamente:

- Carlo Pallavicino, per aver svolto attività di mediazione tra soggetti che non gli avevano conferito alcun mandato, in violazione degli artt. 10, comma 1, e 16, comma 1, del Regolamento Agenti dei calciatori vigente all'epoca dei fatti in contestazione e, dunque, per aver concorso nella violazione dell'art. 10, comma 1, del CGS, da parte di Rinaldo Ghelfi e Marco Branca e, dunque, della Società;
- Rinaldo Ghelfi e Marco Branca per essersi consapevolmente avvalsi, nella trattativa finalizzata alla stipula di un contratto professionistico con il calciatore Goran Pandev, di un agente privo di mandato, in violazione dell'art. 10, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 10, comma 1 e 11, del Regolamento Agenti dei calciatori vigente all'epoca dei fatti;
- la Soc. FC Internazionale per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta tenuta dal suo Vice Presidente e legale rappresentante, nonché dal proprio dirigente.

2. La difesa dei deferiti

Tutti i deferiti si sono costituiti nel procedimento depositando memoria e documenti e chiedendo il proscioglimento.

A sostegno della propria richiesta, i deferiti hanno contestato, nello specifico, la fondatezza dell'assunto da cui muove la Procura Federale, e cioè che vi sia stata una qualunque

attività di intermediazione posta in essere da Pallavicino, finalizzata alla stipula del contratto professionistico tra il calciatore Pandev e la Soc. FC Internazionale, tra il 23 dicembre 2009 e il 2 gennaio 2010, in violazione delle norme federali, per aver operato in assenza di mandato.

3. La motivazione

Il deferimento non è fondato.

La Procura Federale ha basato la propria iniziativa sulla circostanza che il Pallavicino avrebbe svolto attività finalizzata alla stipula del contratto tra il calciatore Pandev e la Società in data antecedente a quella in cui avrebbe ricevuto, da quest'ultima, formale mandato, e cioè la data del 2 gennaio 2010.

L'assunto è sfornito di prova. Infatti, pur potendosi ritenere presumibile che l'intera trattativa tra la Società e il calciatore Pandev non possa essersi aperta e conclusa nello spazio di due giorni (dal 2 gennaio 2010, data di conferimento dell'incarico da parte della Società all'agente Pallavacino, al 4 gennaio 2010, data di sottoscrizione del contratto professionistico tra il calciatore e la Società), non vi è, agli atti, alcun elemento probatorio che confermi incontestabilmente l'assunto.

In particolare, diversamente da quanto indicato nell'atto di deferimento, non risulta che il Branca abbia dichiarato che la trattativa finalizzata al tesseramento del calciatore sia stata intrapresa a partire dal 23 dicembre 2009. Al contrario, risulta in atti che il Sig. Branca ha dichiarato che la trattativa è stata intrapresa, dal Pallavicino solo a seguito di mandato conferitogli dalla Società "fra fine dicembre 2009 e inizio gennaio 2010", venendo così meno l'elemento probatorio su cui si basa il deferimento proposto.

4. Il dispositivo

La CD Nazionale dichiara infondato il deferimento proposto e, per l'effetto, proscioglie i sigg. Carlo Pallavacino, Rinaldo Ghelfi, Marco Branca e la Società FC Internazionale Milano Spa da ogni addebito.

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente; dall'Avv. Andrea Morsillo, dall'Avv. Federico Vecchio, Componenti; dal dr. Carlo Purificato, Componente Aggiunto, dal dr. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Signor Claudio Cresta, Segretario, con l'assistenza del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 29 marzo 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(354) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO Srl • (nota n. 6647/1024p10-11/SP/blp del 21 marzo 2011).

(359) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO Srl • (nota n. 6528/1023p10-11/SP/blp del 16 marzo 2011).

Con provvedimento del 16.3.2011 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione:

- il Signor Ferruccio Capone della violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera C, paragrafo IV, delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS e dell'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri

tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale;

- la Società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale.

Successivamente, con provvedimento del 21.3.2011 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione:

- il Signor Ferruccio Capone della violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera C, paragrafo V, delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3 del CGS e dell'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale;

- la Società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale.

All'inizio della riunione odierna, previa riunione dei due procedimenti, il Sig. Ferruccio Capone, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Ferruccio Capone, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. [“pena base per il Sig. Ferruccio Capone, sanzione dell'inibizione di mesi 6, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a mesi 2 e giorni 20 di inibizione)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Il procedimento è proseguito per la Soc. Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl.

È presente il rappresentante della Procura Federale, il quale conclude per l'affermazione di responsabilità della Società deferita con la richiesta della sanzione di due punti in classifica da scontarsi nel presente Campionato. E' presente inoltre il difensore della Società Capobasso il quale si riporta alle conclusioni già formulate in memoria.

La CD Nazionale, rilevato che dalla documentazione in atti risulta inequivocabilmente la violazione contestata ritiene che vada applicata la sanzione richiesta dalla Procura Federale in accoglimento del deferimento proposto.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale delibera di applicare la seguente sanzione:

▪ inibizione per mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) al Sig. Ferruccio Capone;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

La Commissione Disciplinare Nazionale delibera di infliggere la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010/2011 alla Soc. Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl.

(356) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO FERRARIS (Presidente e Legale rappresentante della Società FC Canavese Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ FC CANAVESE Srl • (nota n. 6560/1042p10-11/SP/blp del 16 marzo 2011).

(360) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO FERRARIS (Presidente e Legale rappresentante della Società FC Canavese Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ FC CANAVESE Srl • (nota n. 6526/1026p10-11/SP/blp del 16 marzo 2011).

Con due provvedimenti del 16.3.2011 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione:

1) Francesco Ferraris per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera C), paragrafo IV, delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS e dell'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale;

- la Società FC Canavese Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale.

2) Francesco Ferraris per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera C), paragrafo V, delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS e dell'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale;

- la Società FC Canavese Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale.

All'inizio della riunione odierna, previa riunione dei due procedimenti, Francesco Ferraris, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Francesco Ferraris, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. [“pena base per il Sig. Francesco Ferraris, sanzione dell'inibizione di mesi 6, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a mesi 2 e giorni 20 di inibizione)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Il procedimento è proseguito per la Soc. FC Canavese Srl.

La Procura ha chiesto irrogarsi alla società la sanzione di due punti di penalizzazione (uno per ogni violazione riscontrata), mentre il difensore della Società si è riportato alla memoria difensiva.

La Commissione rileva che la comunicazione Covisoc del 11.3.2011 è del tutto idonea a testimoniare che la società deferita non ha documentato nei termini né il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, né quello delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le predette mensilità. Ciò in quanto detta comunicazione è proveniente dalla Covisoc stessa, ossia dall'organo deputato al relativo accertamento. Né del resto gli incolpati si sono degnati di fornire la benché minima prova di aver versato tempestivamente.

Ne deriva che, alla scadenza del termine del 14.2.2011, normativamente previsto, i deferiti non avevano ancora adempiuto alle incombenze di cui sopra.

L'omesso versamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati costituisce un'indubbia violazione dell'art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, così come l'omesso versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali costituisce, a sua volta, un'indubbia violazione dall'art. 85, lett. C), paragrafo V) delle Noif.

Alla responsabilità del dirigente consegue necessariamente, ex art. 4, c. 1, CGS, quella diretta della società.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale delibera di applicare le seguenti sanzioni:

▪ inibizione per mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) al Sig. Francesco Ferraris.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

La Commissione Disciplinare Nazionale delibera di infliggere la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010/2011 alla Società FC Canavese Srl.

(355) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIRO MARROCU (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Villacidrese Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ SS VILLACIDRESE CALCIO Srl • (nota n. 6532/1026p10-11/SP/blp del 16 marzo 2011).

(358) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIRO MARROCU (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Villacidrese Calcio

Srl) E DELLA SOCIETÀ SS VILLACIDRESE CALCIO Srl • (nota n. 6527/1027p10-11/SP/blp del 16 marzo 2011).

La C.D.N., visti i deferimenti della Procura Federale, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo, previa riunione dei procedimenti, l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi sei a Siro Marrocu e di quella della penalizzazione di due punti in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010/2011 alla Soc. Villacidrese, osserva quanto segue.

1. Il Deferimento

Il Procuratore Federale, con due atti distinti, ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Siro Marrocu, Presidente e Legale Rappresentante della Villacidrese Calcio Srl, e quest'ultima società (di seguito anche detta la "Società" ovvero la "Villacidrese), per rispondere, rispettivamente:

- il Sig. Marrocu della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante;

nonché

- il Sig. Marrocu della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante.

Alla riunione odierna la Commissione ha disposto la riunione dei procedimenti.

2. Motivazione

I deferimenti sono fondati.

Le circostanze addebitate al Sig. Marrocu risultano provate dalla documentazione in atti, da cui emerge incontrovertibilmente provato ogni addebito.

Alla responsabilità del dirigente consegue necessariamente, ex art, 4 comma 1, del CGS, quella diretta della società.

In merito alla sanzione, la Commissione ritiene congrua quella richiesta dalla Procura Federale.

3. Il dispositivo

La C.D.N. accoglie i deferimenti proposti e per l'effetto commina a Siro Marrocu la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei) e quella della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010/2011 alla Società Villacidrese Calcio Srl.

(357) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CAVERNI (Presidente e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl), GIORGIO D'INNOCENZO (Amministratore Delegato e Legale rappresentante pro-tempore della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl) E DELLA SOCIETÀ ALMA JUVENTUS FANO 1906 Srl • (nota n. 6530/1038p10-11/SP/blp del 16 marzo 2011).

(361) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CAVERNI (Presidente e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl), GIORGIO D'INNOCENZO (Amministratore Delegato e Legale rappresentante pro-tempore della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl) E DELLA SOCIETÀ ALMA JUVENTUS FANO 1906 Srl • (nota n. 6524/1043p10-11/SP/blp del 16 marzo 2011).

Con atti del 16.3.2011 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare:

1. il sig. Caverni Alberto, Presidente e legale rappresentante della società Alma Juventus Fano 1906 Srl;
2. il Sig. D'Innocenzo Giorgio, amministratore delegato e legale rappresentante della predetta società;
3. la società Alma Juventus Fano 1906 Srl;

per rispondere:

A) i Sigg.ri Caverni e D'Innocenzo:

a) della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF in relazione all'art. 10 c. 3 CGS e dall'art 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;

b) della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF in relazione all'art. 10 c. 3 CGS e dall'art 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;

B) la società Alma Juventus Fano 1906 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti.

Il tutto a fronte della comunicazione della Covisoc del 11.3.2011 con cui si ufficializzava di aver riscontrato l'omesso versamento, da parte della Società ed entro il termine del 14 febbraio 2011, sia degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, che delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le predette mensilità.

Nessuna memoria difensiva hanno proposto gli incolpati.

All'udienza del 29.3.2011, riuniti i procedimenti per connessione soggettiva, la Procura ha chiesto 6 mesi di inibizione per ogni tesserato e, per la società, due punti di penalizzazione (uno per ogni addebito contestato).

La Commissione rileva che la comunicazione Covisoc del 11.3.2011 è del tutto idonea a testimoniare che la società deferita non ha documentato nei termini né il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, né quello delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le predette mensilità. Ciò in quanto detta comunicazione è proveniente dalla Covisoc stessa, ossia dall'organo deputato al relativo accertamento. Né del resto gli incolpati si sono degnati di fornire la benché minima prova di aver versato tempestivamente.

Ne deriva che, alla scadenza del termine del 14.2.2011, normativamente previsto, i deferiti non avevano ancora adempiuto alle incombenze di cui sopra.

L'omesso versamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati costituisce un'indubbia violazione dell'art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, così come l'omesso versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 nei termini stabiliti dalle disposizioni

federali costituisce, a sua volta, un'indubbia violazione dall'art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF.

Alla responsabilità dei due dirigenti consegue necessariamente, ex art, 4 c. 1, CGS, quella diretta della società.

P.Q.M.

la Commissione delibera di irrogare ai Sigg.ri Caverni Alberto e D'Innocenzo Giorgio la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione e alla Alma Juventus Fano 1906 Srl la sanzione di 2 (due) punti di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010/2011.

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

“”

Publicato in Roma il 29 marzo 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete